



COMUNE DI TORPE'

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 6 del 24/03/2022	Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA, IN RAGGRUPPAMENTO DI ENTI LOCALI TERRITORIALI, DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE NONCHÉ AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE.
-----------------------------	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **17:00** nella sala consiliare del Comune di Torpè, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Straordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Sanna Martino Giovanni	Si	
Consigliere	Bacciu Gian Giacomo	Si	
Consigliere	Satta Enrico		Si
Consigliere	Zirottu Marco	Si	
Consigliere	Ladu Stefania	Si	
Consigliere	Pala Daniele	Si	
Consigliere	Arrica Bruno	Si	
Consigliere	Cabras Claudio	Si	
Consigliere	Flores Efsio	Si	
Consigliere	Decandia Walter		Si
Consigliere	Pala Fabrizio	Si	
Consigliere	Carai Barbara	Si	
Consigliere	Puggioni Manuela		Si

Consiglieri presenti: **10**
Consiglieri assenti: **3**

Assume la presidenza **Martino Giovanni Sanna** in qualità di **Sindaco**, che dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sulla proposta in oggetto.

Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti **Dott.ssa Graziella Deledda** in qualità di **Segretario Comunale**.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che dispone testualmente: "*Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022*";

Visto il successivo comma 535 della legge n. 234/2021 secondo cui possono presentare istanza:

a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;

b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2021, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno;

Visto il seguente comma 536 della Legge n. 234/2021, che individua le tipologie di intervento nonché i contenuti essenziali della richiesta di contributo;

Visto il disposto di cui al comma 537 della Legge n. 234/2021, secondo cui il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, determinano, con decreto, l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, la graduatoria è costituita sulla base dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) e assicurando il rispetto dell'art. 7 -bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate. Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell'IVSM;

Visto il Decreto 21 febbraio 2022, relativo all'"*approvazione del modello di istanza, da parte dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, per la richiesta di contributi, nel limite massimo di euro 5.000.000, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale*";

Considerato che saranno ritenuti ammissibili solo gli interventi connessi ad opere corredate dal codice unico di progetto (CUP), compatibili con le finalità della norma;

Vista la nuova Piattaforma di gestione delle linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011);

Considerato che il contributo erariale di cui all'articolo 1, comma 1 del Decreto 21 febbraio 2022 può essere richiesto solo per la realizzazione di singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici (in entrambe i casi i CUP devono essere di "Natura 03 – realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)") volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso:

- a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, ivi incluse la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
- b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- c) mobilità sostenibile.;

Considerato che i Comuni di Siniscola, Posada e Torpè, come enti territoriali confinanti, perseguono iniziative comuni all'interno dell'accreditamento Mab Unesco per il raggiungimento di obiettivi di particolare attenzione nei temi dell'ambiente, dell'aggregazione sociale e della mobilità sostenibile per il miglioramento delle condizioni di vivibilità degli territori di riferimento;

Che per i medesimi fini, i comuni di Siniscola, Posada e Torpè hanno ritenuto opportuno partecipare al bando del Ministero dell'Interno sopra richiamato con particolare attenzione alla promozione di attività culturali e sportive del territorio quale collante con la programmazione territoriale del Parco Tepilora e del Mab Unesco;

Accertato che i tre comuni hanno singolarmente una popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, risulta superiore a 15.000 abitanti secondo gli ultimi dati disponibili. Pertanto ai sensi dell'art. 156 co. 2 del TUEL, in virtù del quale il numero dei residenti è calcolato "alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Nel caso di specie, pertanto, in base alla più recente rilevazione censuaria effettuata dall'ISTAT (31/12/2020) risulta che la popolazione residente dei tre comuni è:

1. Comune di Siniscola: popolazione residente 11136 ab.
2. Comune di Posada: popolazione residente 3006 ab.
3. Comune di Torpè: popolazione residente 2712 ab.

Totale popolazione residente 16854 ab.

Richiamato l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 che testualmente recita:

1. *Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*
2. *Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*

3. *Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*

4. *Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.;*

Che nel caso di specie, la forma associativa dei tre comuni, è necessaria al fine di svolgere in modo coordinato le attività previste nel Bando per gli investimenti di progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale e va regolamentata con apposita convenzione;

Dato Atto Che:

- la scelta convenzionale, sul piano della soluzione associativa, è stata effettuata dai Comuni partecipanti alla Convenzione;

- la gestione associata di funzioni legata al bando per la rigenerazione urbana attraverso Convenzione, ex art. 30 D.lgs. n. 267/2000, è la più appropriata per il raggiungimento del contenimento della spesa e l'esercizio delle funzioni amministrative e delle opere programmate con significativi livelli di efficacia, economicità ed efficienza,

- la gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 della bozza di Convenzione allegata e, qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

Visto:

-lo schema di Convenzione tra Enti Locali (Comuni di Siniscola, Posada e Torpè) per la gestione del processo amministrativo relativo all'istanza, progettazione, gestione e rendicontazione del bando per la *rigenerazione urbana, volto alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale* secondo quanto previsto dall'art 118 della costituzione comma 4, composto da n. 12 articoli, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

- il D.lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto dell'Ente;

DELIBERA

1. Di prendere atto dei contenuti dell'articolo 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che dispone testualmente: "*Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022*";

2. Di costituire la forma associativa dei tre comuni di Siniscola, Posada e Torpè ai sensi dell'art. 30 del TUEL, necessaria allo svolgimento coordinato delle attività previste nel Bando per gli investimenti di progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
3. Di individuare il Comune di Siniscola come Ente Capofila nell'ambito del progetto per la rigenerazione urbana, volto alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale di cui al decreto Ministero dell'Interno 21 febbraio 2022;
4. Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, lo schema di Convenzione per la gestione del bando per la rigenerazione urbana, volto alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale di cui al decreto Ministero dell'Interno 21 febbraio 2022. secondo quanto previsto dall'art 118 della costituzione comma 4, composto da n. 12 articoli, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
5. Di dare mandato al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della Convenzione;
6. Di dare atto che la presente deliberazione ha valore ed efficacia di atto fondamentale del Consiglio;

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco f.to Martino Giovanni Sanna	Segretario Comunale f.to Dott.ssa Graziella Deledda
---	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **24/03/2022** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Torpè, 31/03/2022

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **31/03/2022** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

Torpè, 31/03/2022

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Torpè, 31/03/2022

Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni